

La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi

di Enrico Buono e Chiara Pizi*

Abstract: This study explores how traditional fora can be redefined to develop effective strategies for addressing climate change. Given the current state of liberal democracies and the urgent need to respond to the climate crisis, new participatory tools are required to address environmental protection demands, particularly from youth movements. The paper analyzes the potential against climate change of two participatory tools: city assemblies and direct constitutional appeals. The research investigates how these tools can foster a sense of responsibility to uphold environmental principles. Finally, the feasibility of similar proposals within the Italian context is analyzed, drawing on the French and German experiences.

Keywords: Climate democracy, participatory democracy, climate justice.

1943

1. Le sfide della democrazia partecipativa contro il cambiamento climatico: cenni introduttivi

L'ingresso degli interessi delle «future generazioni» tra i principi fondamentali della Costituzione italiana (Art. 9, 3° co., Cost.) impone una rimeditazione del circuito democratico-rappresentativo, al fine di individuare strumenti che agevolino il recepimento delle istanze di tutela ambientale provenienti dalla società civile.

Nella loro attuale configurazione, infatti, le democrazie non si mostrano compiutamente preparate a fronteggiare l'urgenza e la specificità dei problemi legati al cambiamento climatico. L'apertura ad una dimensione intertemporale operata dalla riforma è al contempo invito e mandato al superamento di quella «miopia del legislatore, imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo»¹. La collocazione topografica del *futuro* nel dettato dell'art. 9 non appare casuale, alla luce dell'intrinseca proiezione temporale dei valori ambientali, preconditione dell'esistenza umana e dell'esercizio di ogni altro diritto fondamentale; tuttavia, tale introduzione rimarca ancor più la paradossale attualità del *divorzio* tra il futuro e la politica. Il cambiamento

* I paragrafi 2 e 2.1 sono attribuibili a Chiara Pizi, i paragrafi 3 e 3.1 a Enrico Buono. I paragrafi 1, 1.1 e 4 sono frutto della comune riflessione dei due autori.

¹ R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021.

climatico si presenta quindi come una vera sfida per le democrazie contemporanee; esse si mostrano consapevoli, da un lato, dell'assenza di meccanismi idonei a rendere vincolanti le regole internazionali di riduzione delle emissioni, dall'altro, dei rischi che porta con sé la predisposizione di standard uniformi a livello globale².

Il presente contributo indaga, in prospettiva comparata, l'elaborazione di strumenti di democrazia partecipativa che assicurino il diretto coinvolgimento dei cittadini nella lotta al *climate change*. Nell'individuazione di strategie di *riconciliazione* tra politica e *istanze di futuro*, il lavoro propone una categorizzazione degli istituti analizzati sotto due profili.

Secondo un primo profilo *fisiologico-preventivo*, la trattazione verterà sulle assemblee cittadine, che trovano nella *Convention Citoyenne pour le Climat* del 2019 un esempio paradigmatico di democrazia climatica. Sotto un profilo *patologico-successivo*, invece, si analizzeranno i sempre più frequenti ricorsi diretti di costituzionalità in materia ambientale, traendo spunti dai recenti *Verfassungsbeschwerden* nell'esperienza tedesca.

1.1 Il ruolo dei meccanismi partecipativi nella promozione di una cultura ambientale di stampo intergenerazionale

L'avvento della cosiddetta *società liquida*³ ha condotto ad una perdita del *sensu* di bene comune, ad una progressiva individualizzazione dei fini, nonché alla carenza di *grandi aggregatori*, sostituiti da piattaforme veicolari che hanno fatto emergere valori fortemente divisivi. L'efficace gestione delle problematiche ambientali postula, però, l'adozione di precise regole di condotta da parte di una larghissima maggioranza, se non anche della totalità, dei consociati (si pensi alle norme aventi ad oggetto i limiti al consumo di energia, di acqua, di cibo o di emissioni).

La pandemia ha ulteriormente esacerbato le *aporie*⁴ del diritto ambientale, connotato da una crescente *inflazione* normativa, concepita in reazione all'emergenzialità degli eventi, in assenza di coerente

² Nel primo ventennio degli anni Duemila è emerso un ampio dibattito tra gli studiosi di diritto internazionale in merito alle potenzialità di un Costituzionalismo globale, che possa condurre ad un *global environmental constitutionalism*. È da segnalare il rilievo critico di D. Amirante, nel suo volume scritto nel 2022 per i tipi de Il Mulino: «Anche se intuitivamente il *global constitutionalism* parrebbe esaurirsi nella dimensione internazionale (o sovranazionale), in realtà presenta strette interconnessioni con il livello nazionale e offre uno spazio d'indagine per il diritto costituzionale comparato, in quanto le relazioni transcostituzionali svilupperebbero forme dialoganti di costituzionalismo. Ma quanto avviene a livello di interconnessioni e relazioni fra sistemi costituzionali nazionali può apparire come la realizzazione di un ordine comune in prospettiva monistica e globale ed espone al rischio di un pensiero dominante che si basa proprio sulla de-differenziazione dei caratteri costituzionali degli ordinamenti», D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 51.

³ Z. Bauman, *Liquid modernity*, Cambridge, 2000; G. Amato, *Le nostre fragili democrazie e il clima. Possiamo attrezzarle per farcela?*, Roma, 15 settembre 2022. Disponibile su: https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/Presidente_GiulianoAmato/Lectio.pdf.

⁴ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 28; D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale (2019), 1-32.

programmazione. Inoltre, il linguaggio tecnico-scientifico impiegato dal legislatore ostacola ancor più l'effettività – quando non l'intelligibilità – del diritto ambientale. Le pressanti istanze dei movimenti ambientalisti, in particolare giovanili, difficilmente trovano riconoscimento all'interno di tale *corpus* disarticolato, percepito quale costruzione *calata dall'alto*.

Testata, in un assetto simile, la debole persuasività dei meccanismi sanzionatori o del *nudging*, si intende riflettere sulla necessità di strumenti partecipativi volti a tradurre in concreti enunciati normativi tali istanze. Si impone la necessità di un cambio di passo che prenda le mosse dall'interiorizzazione di una cultura ambientale imperniata su un senso di responsabilità verso le generazioni future, scollegato dalla nozione di reciprocità e di corrispettivo a cui siamo – anche solo *giuridicamente* – abituati.

Autorevole dottrina si è interrogata sui limiti dei meccanismi tradizionali della democrazia rappresentativa, indagando strategie che possano suscitare un'adesione al dettato normativo «non per costrizione, ma per convinzione»⁵.

Prospettive incoraggianti, che si intendono esplorare in questo contributo, emergono dall'impiego di paradigmi partecipativi di fronte alla crisi climatica. Gli strumenti di democrazia partecipativa, impiegati in materia ambientale – *rectius*, di *climate change mitigation* – consentirebbero ai cittadini di riappropriarsi della tutela del bene comune e del suo temperamento con l'interesse dei singoli.

2. Le assemblee cittadine come strumento di democrazia partecipativa: il caso francese della Convention citoyenne pour le climat

In una fase *fisiologico-preventiva*, la partecipazione può ricondursi alle forme di democrazia assembleare che coinvolgono i cittadini nell'elaborazione dei rimedi e delle regole attraverso il dibattito e l'argomentazione. Un riferimento paradigmatico può rinvenirsi, nel contesto francese, nella *Convention citoyenne pour le climat* (CCC) del 2019, probabilmente il primo esempio a livello mondiale di Convenzione dei cittadini in materia climatica.

L'interesse diffuso per il meccanismo delle assemblee dei cittadini sul clima – e più in generale dei processi di democrazia partecipativa – si innesta nella più ampia cornice di quella che è stata definita come una crisi della rappresentatività democratica⁶, che ha colpito negli ultimi anni la vita politica di molti Paesi europei. L'astensionismo crescente, le disuguaglianze sociali, la sfiducia generalizzata nei confronti dei partiti e degli eletti⁷ rende

⁵ G. Amato, *Le nostre fragili democrazie e il clima. Possiamo attrezzarle per farcela?*, cit.

⁶ A. Duffy-Meunier, M.-L. Paris, *Quelles règles de fonctionnement pour les Assemblées citoyennes ? Regards croisés franco-irlandais*. in M. Fatin-Rouge Stefanini et X. Magon (dir.), *Les Assemblées citoyennes : nouvelles utopie démocratique?*, Aix-en-Provence, 2022, 133-162. D. Courant, *Des mini-publics délibératifs pour sauver le climat ? Analyses empiriques de l'Assemblée citoyenne irlandaise et de la Convention citoyenne française* in *Archives de philosophie du droit*, 1 (2020), 485-507.

⁷ P. Rosanvallon, *La contre démocratie*, Paris, 2006; G. Smith, *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*, Cambridge, 2009.

il bilancio degli obiettivi raggiunti dalla democrazia rappresentativa ancora poco soddisfacente⁸. Negli ultimi anni, taluni strumenti innovativi hanno operato nel segno di colmare i *gaps* emersi nella rappresentatività, come le *civic techs* o i cosiddetti *mini-pubblici* estratti a sorte⁹. Già partire dagli anni Settanta, si è assistito al proliferare di esperimenti democratici basati sulla selezione casuale, come i sondaggi deliberativi, le conferenze dei cittadini e le cellule di pianificazione. Il ricorso alle assemblee cittadine ha registrato un progressivo incremento a partire dal 2004, anno in cui hanno avviato i lavori in Canada e poi nei Paesi Bassi per giungere a proposte di riforma elettorale, fino agli esempi dell'Islanda, del Belgio, dell'Australia, dell'Irlanda e degli Stati Uniti (in quest'ultimo caso, però, le *citizens' initiative reviews* (CIR) riconducono *ad unum* i modelli di democrazia deliberativa e democrazia diretta, consentendo ai cittadini, prima di un referendum, di accedere ad informazioni neutrali, a loro inoltrate da una giuria estratta a sorte)¹⁰.

Sulle orme dell'assemblea cittadina irlandese¹¹ del 2017 – con i suoi 99 componenti estratti a sorte per elaborare misure contro il cambiamento climatico – la CCC francese nasce come risposta alle difficoltà dell'esecutivo nel fronteggiare da un lato le proteste dei *Gilets Jaunes*, dall'altro le dimissioni del ministro dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell'Energia, Nicolas Hout, con la conseguente perdita di centralità delle questioni ecologiche nelle politiche governative. L'esecutivo ha così risposto alle richieste di strumenti di democrazia diretta da parte dei manifestanti, proponendo meccanismi di democrazia partecipativa, come il *Grand débat national*, ed uno di democrazia deliberativa (secondo il modello del *mini-public*)¹², la CCC, definita come un'iniziativa di carattere strettamente esecutivo¹³.

Individuato da alcuni come un «esercizio di democrazia deliberativa senza precedenti»¹⁴, la CCC ha visto il coinvolgimento di 150 cittadini estratti a sorte per discutere di misure concretamente rivolte alla riduzione delle emissioni nazionali di gas serra entro il 2030 per una percentuale di almeno il 40%. La selezione è iniziata nell'agosto del 2019, e ha adottato i criteri di età, sesso, livello di istruzione, provenienza geografica, insediamento urbano o rurale e la professione esercitata; al termine della

⁸ D. Courant, *Des mini-publics délibératifs pour sauver le climat ? Analyses empiriques de l'Assemblée citoyenne irlandaise et de la Convention citoyenne française*, cit.

⁹ L. Blondiaux, *Le nouvel esprit de la démocratie*, Paris, 2008; G. Smith, *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*, cit.

¹⁰ D. Courant et Y. Sintomer, *Le tirage au sort au XXI^e siècle. Actualité de l'expérimentation démocratique*, in *Participations*, 1 (2019), 5-32.

¹¹ Per il report del 5 aprile 2023 sulla *Citizens' Assembly on Biodiversity Loss*: <https://citizensassembly.ie/report-of-the-citizens-assembly-on-biodiversity-loss-report-launches/>.

¹² A. Bächtiger et al. (eds), *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, Oxford Handbooks, 2018.

¹³ A. Duffy-Meunier, M.-L. Paris, *Quelles règles de fonctionnement pour les Assemblées citoyennes ? Regards croisés franco-irlandais*, cit..

¹⁴ L. Colella, *La "transizione ecologica" nella Loi climat et résilience in Francia. Brevi note introduttive*, in *Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici*, 2021, ma anche F. Gougou, S. Persico, *Décider ensemble. La convention citoyenne pour le climat et le défi démocratique* in *La vie des idées*, 2020.

procedura, è stato selezionato un gruppo di 190 volontari, per garantire la partecipazione di almeno 150 cittadini a sessione. Il compito di gestire lo svolgimento del procedimento è stato affidato in primo luogo al Comitato di *governance*, che si è posto come obiettivo principale quello di vigilare sulla qualità della deliberazione dei cittadini. Ai suoi 15 membri (rappresentanti di sindacati, *think tank* e imprese, funzionari governativi, esperti in materia di clima, pratiche democratiche e politiche pubbliche), si sono poi aggiunti 2 cittadini estratti a sorte, al fine di stabilire l'ordine del giorno e le regole per le deliberazioni; è stato, poi, nominato un gruppo di 3 garanti, finalizzato ad assicurare l'indipendenza e il buon funzionamento della CCC, un comitato di 19 tecnici che fornissero un background sulle tecnologie e le politiche di riduzione delle emissioni di gas serra e un ulteriore gruppo di 6 esperti in materie legali che aiutassero i cittadini a formulare le loro proposte in termini giuridicamente validi. Infine, è stato predisposto un comitato che gestisse e facilitasse il dibattito¹⁵. L'*iter* per l'elaborazione di proposte efficaci ha coinvolto quindi economisti, giuristi, climatologi e scienziati, nonché rappresentanti del mondo sindacale, imprenditoriale e della società civile, consentendo ai centocinquanta cittadini di acquisire competenze e consapevolezza in materia ambientale. La CCC ha elaborato 149 proposte, presentate al Governo il 21 giugno 2020. Il Presidente della Repubblica ha assunto l'impegno di metterne in atto 146 mediante lo strumento regolamentare e legislativo. All'esito della procedura, è stata adottata in prima lettura, il 4 maggio 2021, la *Loi climat et résilience*¹⁶, promulgata il 22 agosto dello stesso anno. Tra i vari traguardi che la legge si prefigge (sebbene, secondo alcuni, con scadenze eccessivamente di lungo termine)¹⁷, essa mira a far confluire i valori ambientali all'interno del tessuto socio-culturale francese, attraverso interventi che prendano le mosse già dall'educazione infantile, fino ad agire sui servizi pubblici, l'urbanistica, la ristrutturazione degli edifici, rivisitando i paradigmi di consumo e conferendo maggiore solidità al meccanismo sanzionatorio.

2.1 Le assemblee cittadine: problemi di legittimazione nell'esempio francese

I lavori dell'Assemblea hanno condotto all'emanazione di una legge, la *Loi climat et résilience*, che proviene essenzialmente *dal basso* e che predispone delle regole suscettibili, potenzialmente, di un'osservanza di più ampio respiro, in quanto emanata all'esito dell'esperimento di un meccanismo che ha garantito ai consociati una partecipazione attiva alla sua formulazione. Il testo legislativo, al termine della procedura, ha infatti rappresentato il coronamento, la concretizzazione e la composizione delle molteplici istanze presentate dai cittadini. Nonostante la forte risonanza simbolica registrata dal meccanismo partecipativo adottato, in dottrina permangono dubbi sui potenziali rischi che ricadono sul tradizionale *policy-making* nell'affidare al

¹⁵ Più diffusamente, L.-G. Giraudet, *et al.* *Deliberating on Climate Action: Insights from the French Citizens' Convention for Climate*, in *Archives ouvertes*, 20 ottobre 2020.

¹⁶ *Loi climat et résilience*, Legge del 22 agosto 2021.

¹⁷ R. Romi, *Radiographie de la loi Climat et résilience*, in *Droit de l'environnement. La Revue du développement durable*, 303 (2021), 310-326.

mini-pubblico decisioni che coinvolgono un elevato numero di persone; emergono quindi perplessità su questioni di rappresentatività del gruppo di cittadini e di legittimazione¹⁸. Su quest'ultimo punto, alcuni autori hanno lamentato l'assenza di esperti nelle *scienze dure* tra i 107 relatori incaricati di fornire informazioni e possibili soluzioni alle questioni climatiche, a fronte di una iper-valorizzazione dei rappresentanti della società civile e dei giuristi¹⁹. Anche chi ha preso direttamente parte all'esperienza ha riscontrato un limitato numero di esperti; ciò pare tuttavia ascrivibile al tipo di mandato conferito ai cittadini, e cioè quello di valutare e scegliere soluzioni. Ne deriva che, probabilmente, la procedura selettiva ha favorito le istanze progressiste rispetto a quelle conservatrici, e che i sostenitori dello *status quo* siano risultati svantaggiati nella scelta rispetto a chi, per converso, ha soddisfatto l'aspettativa di avanzare proposte di carattere risolutivo²⁰.

Quanto, invece, ai supposti problemi di rappresentatività sollevati dalla dottrina francese, essi derivano dalla cesura tra le modalità di funzionamento del *mini-pubblico* e le abituali forme di legittimazione del potere democratico, fondato nella Costituzione francese sul principio di sovranità popolare, esercitato tramite i rappresentanti del popolo e lo strumento referendario. La procedura dei *mini-pubblici* è facilmente distinguibile da un referendum, ma prende le distanze anche dal meccanismo rappresentativo in senso stretto. La rappresentanza, com'è noto, riguarda il rapporto che la legge stabilisce tra rappresentanti e rappresentati, e scaturisce dal conferimento, ad una persona o ad un gruppo, del potere di adottare atti giuridici per conto di altri. L'interesse del *mini-pubblico* è, invece, quello di reclutare persone che elaborino soluzioni su di un tema controverso partendo da punti di vista diversificati e imparziali (obiettivo che può essere garantito proprio dal sorteggio). Ne consegue che il *mini-pubblico* della CCC, non essendo stato investito dalla legge di alcuna funzione di rappresentanza in termini giuridici, ha tratto la sua forza legittimante da due elementi: la modalità di selezione (a sorte) dei suoi membri e il processo deliberativo, quest'ultimo strettamente connesso al primo. In simili meccanismi, la legittimità delle decisioni deriverebbe quindi non dalle competenze dei partecipanti o dal carattere maggioritario della procedura, bensì dalla maggiore ragionevolezza delle deliberazioni rispetto a quelle che potrebbero essere espresse dalla massa²¹ tramite il referendum, nonché dalla – più probabile – imparzialità rispetto a quella che deriverebbe dai politici eletti. Ed è proprio nell'approccio imparziale – e, *latu sensu*, precauzionale – dello strumento del *mini-pubblico* che si ravvisa la giustificazione della sua ascesa nel campo delle questioni ambientali. Se il *climate change* è un fenomeno che riguarda precipuamente le future generazioni, che non partecipano alla nomina dei

¹⁸ A. Duffy-Meunier, M.-L. Paris, *Quelles règles de fonctionnement pour les Assemblées citoyennes ? Regards croisés franco-irlandais*, cit..

¹⁹ J. Kervasdoué, *Convention citoyenne pour le climat : une brillante manipulation*, in *Paysans & société*, 5 (2020), 16-21.

²⁰ M. Fleury, *Entretien – Retour sur l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat*, in *Confluence des droits. La revue*, (1) 2022.

²¹ Cfr. M. Fleury, *Entretien – Retour sur l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat*, cit. M. Fleury, *Des citoyens pour relever le défi du changement climatique, est-ce vraiment sérieux ?* in *Cahiers Droit, Sciences & Technologies*, 14 (2022), 117-132.

loro rappresentanti²², si potrebbe azzardare che l'intrinseca obiettività dei meccanismi partecipativi ben si presta al *lungo periodo*, e quindi ad una composizione di interessi di carattere intergenerazionale. Le decisioni delle assemblee cittadine possono, dunque, generare soluzioni talora più efficaci rispetto agli altri strumenti democratici, spesso influenzati dalla già menzionata inclinazione – tipicamente politica – al *breve termine*.

È da precisare che lo strumento analizzato rientra in una delle due famiglie di pratiche partecipative francesi, ossia quella delle *pratiche deliberative specifiche*, che si fondano sull'estrazione a sorte dei cittadini. Un'altra famiglia è, invece, quella degli *organi addizionali alla rappresentanza locale*, di cui fanno parte i consigli di quartiere, di sviluppo, di cittadini e i comitati degli utenti dei servizi pubblici, nonché le pratiche di budget partecipativo²³.

Più in generale, l'esperienza francese del *débat public* costituisce da più di 25 anni un modello e un punto di riferimento primario per le procedure di partecipazione pubblica, consolidandosi come un vero pilastro della democrazia ambientale. Il suo primo obiettivo è quello di imbastire un'informazione accessibile a chiunque per chiarezza e intellegibilità, disponendo e finanziando studi anche alternativi rispetto a quelli del proponente²⁴. Il tutto al fine di rendere disponibili una pluralità di fonti di informazione e di osservare il principio del contraddittorio, permettendo ai cittadini di esprimersi nel merito sulla base di un *background* conoscitivo quanto più completo possibile. Il secondo obiettivo è quello di assicurare un'effettiva partecipazione della popolazione, nonché di garantire il principio di trasparenza tramite la registrazione e la verbalizzazione delle riunioni. L'inclusione dei cittadini più «lontani dalla cosa pubblica»²⁵ è altresì realizzata attraverso la predisposizione di dispositivi di partecipazione a distanza. Il terzo obiettivo è quello di dar conto dei risultati della discussione in modo esaustivo, ma senza che la Commissione nazionale del dibattito pubblico (unico organo competente ad autorizzare il ricorso al *débat*) si pronunci nel merito della questione. La CNDP dovrà, infatti, riportare in un resoconto dettagliato tutti i contributi e gli argomenti presentati, anche quelli che stridono con le esigenze di tutela ambientale, senza filtri o gerarchizzazioni.

Una certa dottrina²⁶ si è posta criticamente nei confronti dello strumento del dibattito pubblico quanto alla sua effettiva capacità di tutelare l'ambiente: dal momento che la summenzionata Commissione risulta indirettamente obbligata a tenere in considerazione tutti i contributi emersi nel *débat*, essa dovrà dar voce anche a coloro che minimizzano la portata della questione climatica o che addirittura non si pongono a favore della difesa dell'ambiente, delle risorse naturali e della biodiversità. Pertanto, taluni

²² Y. Sintomer, D. Bourg, K. Whiteside, *Vers une démocratie écologique*, Paris, 2010.

²³ Cfr. I. Casillo, *Il débat public francese: difesa dell'ambiente o difesa della democrazia? Una lettura critica dell'offerta istituzionale di democrazia partecipativa in Francia in occasione dei venticinque anni del débat public*, in *Istituzioni del Federalismo*, 3 (2020), 635-655.

²⁴ *Ivi*, 646.

²⁵ *Ivi*, 647.

²⁶ I. Casillo, *Il débat public francese: difesa dell'ambiente o difesa della democrazia? Una lettura critica dell'offerta istituzionale di democrazia partecipativa in Francia in occasione dei venticinque anni del débat public*, cit., 654.

osservano che, a queste condizioni, il dibattito pubblico in materia di ambiente rischi di prendere le forme di una mera pratica democratica, slegata da qualsivoglia effetto concreto di tutela ambientale. Tuttavia, profilandosi il dibattito pubblico come un mezzo finalizzato, tra i vari scopi, ad ampliare il «quadro conoscitivo della funzione pubblica»²⁷, esso può in ogni caso rappresentare uno spunto, soprattutto per i Paesi interessati ad adottarlo, ad implementare i diritti individuali di informazione e partecipazione in materia ambientale, irrobustendo il processo decisionale mediante il diretto coinvolgimento dei consociati.

3. La fase *patologico-successiva*: il ricorso diretto di costituzionalità come strumento di democrazia climatica?

In una fase riconducibile al profilo *patologico-successivo*, può riflettersi sull'impiego del ricorso diretto di costituzionalità quale strumento *residuale* di democrazia climatica, traendo spunto dall'esperienza della *climate change litigation*. Nel panorama comparatistico sono sempre più frequenti, infatti, i ricorsi diretti di costituzionalità in materia ambientale²⁸, prova ne siano i quattro *Verfassungsbeschwerden* che han condotto alla celebre ordinanza *Neubauer*²⁹, resa dai giudici di Karlsruhe il 24 marzo 2021 su impulso del movimento giovanile *Fridays for Future*³⁰. L'ampia diffusione dei predetti ricorsi solleva, pertanto, diverse questioni sull'utilizzo di questo strumento come *clausola di salvaguardia climatica* in risposta ai fallimenti del tradizionale circuito democratico-rappresentativo nel recepire le crescenti richieste di tutela provenienti dalla società civile.

²⁷ *Ivi*, 655.

²⁸ Esulando invece dal recinto del processo costituzionale, acquistano rilevanza alcuni *leading cases* in sede civile e amministrativa, secondo l'efficace formula del contenzioso climatico di tono costituzionale (F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici.*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 2 (2022), 157-81): possono enumerarsi la sentenza *Urgenda* in Olanda, l'*Affaire du Siècle* davanti al *Tribunal Administratif* de Paris e la causa denominata *Giudizio Universale*, incardinata nel giugno 2021 presso il Tribunale di Roma, in sede civile, reclamando la responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano ex art. 2043 c.c., per non aver rispettato obblighi di prevenzione di danni in situazioni di *minaccia urgente*; ricorso poi arenatosi alla seconda udienza, lo scorso giugno. V. S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 3 (2021), 623-625; cfr. M.F. Cavalcanti, M.J. Terstegge, *The Urgenda case: The Dutch Path Towards a New Climate Constitutionalism*, in questa *Rivista*, 2 (2020), 1388 ss.

²⁹ *Ex plurimis*, R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, cit.; R. Bin, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *lacostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. Pignataro, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021; R. Montaldo, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti Comparati*, 1° luglio 2021; L. Bartolucci, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4 (2021), 222 ss.; cfr. anche S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie*, cit., 622-623. Da ultimo, D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., 248, *sub nota* 42; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione*, cit., 25-26; F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale*, cit., 166; A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, 261 ss..

³⁰ Da Luisa-Marie Neubauer, una delle principali attiviste del movimento.

Ascrivere i ricorsi diretti di costituzionalità nell'alveo degli strumenti di democrazia climatica – e, più in generale, di democrazia partecipativa – è senz'altro una provocazione e richiede alcune giustificazioni preliminari. Il primo interrogativo cui occorre dare risposta è quello attinente alla formulazione del ricorso diretto individuale quale «rituale di una cittadinanza che difendendo i propri diritti, difende anche la democrazia»³¹, nel solco della *democratizzazione* del processo costituzionale³². Ammessa, in prima battuta, tale possibilità, si può valutare la funzione ambientale, seppur rimediale e successiva, di tale strumento partecipativo.

Muovendo ricorsivamente dal punto d'approdo, ovvero dall'Italia, il tema dell'introduzione del ricorso diretto di costituzionalità non è nuovo, ed è stato ampiamente dibattuto³³ già in Assemblea Costituente: è ben noto il progetto che Calamandrei presentò alla II Sottocommissione, a mente del quale «ogni legge che non fosse stata in vigore da più di tre anni» avrebbe potuto essere impugnata da «ogni elettore, nei limiti e colle cautele che saranno stabilite dalla legge»³⁴. È stato acutamente osservato³⁵ che nel dibattito costituente hanno finito col sovrapporsi i due diversi istituti dell'*actio popularis* e del ricorso individuale. Nella formulazione del secondo comma dell'art. 128 Cost. – contenuta nel progetto licenziato dalla c.d. *Commissione dei Settantacinque* – era prevista la facoltà di promuovere la questione di costituzionalità anche da parte di diecimila elettori, cui fece seguito un emendamento (a firma di Mortati), che escludeva detta forma di azione popolare, preferendovi il ricorso individuale. Fu infine approvato l'emendamento proposto da Giuseppe Arata, che rinviava la definizione delle modalità di accesso ad una legge costituzionale: la l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, che non ha istituito né l'azione popolare né il ricorso individuale, bensì l'accesso incidentale. Il ricorso in via incidentale, postulando una *fictio litis*³⁶, non sembra condividere la tensione democratica ravvisabile nel ricorso individuale e nell'*actio popularis*: d'altronde, «quel che l'accesso incidentale chiede al cittadino che dubiti della costituzionalità di una legge è di violarla, per consentirgli di instaurare un giudizio *a quo*»³⁷.

³¹ J. Luther, *Il rinnovato interesse italiano per la Verfassungsbeschwerde: elementi di politica costituzionale comparata*, in R. Tarchi (a cura di), *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità*, Torino, 2012, 96.

³² A. Ruggeri, *Il processo costituzionale nel pensiero di P. Carrozza e nei più recenti e salienti sviluppi dell'esperienza*, in *Consulta OnLine*, Fasc. III, 2020, disponibile su: <https://giurcost.org/contents/giurcost//studi/ruggeri112.pdf>

³³ Sul punto si rinvia al volume curato da R. Tarchi (a cura di), *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità* (cit.), che raccoglie gli atti dell'omonimo convegno, a conclusione del PRIN “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti”.

³⁴ M. Luciani, *I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni. Una prospettiva di diritto comparato*, in *EPRS Servizio di ricerca del Parlamento europeo*, 2017, 13.

³⁵ *Ivi*, 14.

³⁶ M. Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Milano, 1955, 13.; di *fictio litis* parlava anche Calamandrei nel dibattito alla Camera dei deputati sulla legge ordinaria sulla Corte costituzionale, in particolare nella seduta del 28 novembre 1950.

³⁷ T. Groppi, *La Corte e 'la gente': uno sguardo 'dal basso' all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2(2019), 423; o secondo Calamandrei: per arrivare a ottenere la dichiarazione di incostituzionalità di una legge «bisogna avere il coraggio di violarla» (P. Calamandrei, *Corte Costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1956, 14).

Un'autorevole suggestione può trarsi dal dibattito costituente in relazione alla *democraticità* del processo costituzionale, ed è contenuta nella relazione del (futuro) Presidente Leone, il quale avanzava la proposta di estendere l'accesso alla giustizia costituzionale con l'obiettivo di «obbedire ad un'esigenza di attuazione larga del principio democratico», insistendo sul criterio dell'interesse a ricorrere³⁸.

Il tema del ricorso diretto fu ripreso tangenzialmente dal Comitato Speroni nel 1994 e dalla Bicamerale D'Alema nel 1997³⁹, e tornò d'attualità in occasione delle sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, rese (tutt'altro che casualmente) in materia elettorale⁴⁰.

Procedendo ad una sommaria ricognizione dei principali argomenti contrari all'introduzione del ricorso diretto di costituzionalità nell'ordinamento italiano, in primo luogo è stata addotta l'assenza di un fondamento normativo, con il connesso rischio di incoerenza sistematica⁴¹. È stata inoltre revocata in dubbio l'opportunità di introdurre il ricorso diretto in via pretoria, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia elettorale⁴². Vi è anche la preoccupazione per i possibili inconvenienti in termini di efficienza dovuti al numero elevato di ricorsi, come evidenziato dalle esperienze tedesca e spagnola che vengono citate come esempi negativi. Altre preoccupazioni riguardano il rischio di politicizzazione della Corte costituzionale e il timore di un giudizio astratto e svincolato dalle esigenze di applicazione. Inoltre, si temono conflitti istituzionali con le altre magistrature.

Nel dibattito inerente all'introduzione del ricorso diretto di costituzionalità, emerge la centralità della sua funzione *pedagogica*. Tale strumento potrebbe rappresentare una fonte di protezione dei cittadini e contribuire a insegnare sia ai giudici ordinari, attraverso la nomofilachia, che ai poteri dello Stato come applicare correttamente i diritti fondamentali. Inoltre, il ricorso individuale potrebbe colmare la resistenza dei giudici di merito nel sollevare ricorsi di costituzionalità in via incidentale. Alcuni sostengono che il ricorso individuale possa essere considerato una forma di *resistenza civilizzata*, aprendo all'ascolto della società civile, come invocato dalla Corte costituzionale negli ultimi anni.

³⁸ «Cittadini o enti aventi interesse alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma o di un atto del potere esecutivo», v. M. Luciani, *I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni. Una prospettiva di diritto comparato*, cit., 13-14.

³⁹ Per approfondimenti si v. R. Tarchi, *Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali: prospettiva comparata e sistema italiano di giustizia costituzionale*, in R. Tarchi (a cura di) *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali, Il ricorso diretto di costituzionalità*, cit., 51-65.

⁴⁰ Le quali parevano aver introdotto surrettiziamente una forma di ricorso diretto, ma pur sempre incidentale (mediante il procedimento sommario di cognizione *ex art.* 702-bis c.p.c., come impiegato dai giudici remittenti) e di sindacato astratto, che lo avvicinerebbe a quella categoria del ricorso astratto-concreto tipica del modello tedesco; v. L. Brunetti, *Prospettive e limiti del «ricorso diretto di costituzionalità», come via di accesso alla Corte costituzionale, per la tutela dei diritti fondamentali. Considerazioni preliminari ad uno studio*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2017, disponibile su: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/brunetti.pdf>

⁴¹ R. Tarchi, *Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali: prospettiva comparata e sistema italiano di giustizia costituzionale* in R. Tarchi (a cura di) *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali, Il ricorso diretto di costituzionalità*, cit..

⁴² *Idem*.

Secondo Groppi, questa prospettiva di «resistenza» e «disobbedienza» invertirebbe la visione tradizionale, passando da un approccio *top-down* a uno *bottom-up*, consentendo così una democratizzazione del processo costituzionale e un maggiore ascolto delle istanze della società civile, che è stato richiesto dalla Corte costituzionale da diversi anni⁴³. In questo senso, dunque, l'istanza di giustizia climatica potrebbe andare ad incunearsi tra gli strumenti di democrazia partecipativa.

3.1 | *Verfassungsbeschwerden* nell'esperienza tedesca

Trarre spunti dall'esperienza tedesca può essere istruttivo: accanto alla ben nota ordinanza *Neubauer*, ve n'è un'altra di segno contrario, molto meno nota (1 BvR 1565/21 del 18 gennaio 2022, cronologico del primo di ben 11 *Verfassungsbeschwerden*), di cui si farà cenno successivamente.

Accennando sinteticamente alle caratteristiche del ricorso individuale e diretto di costituzionalità (disciplinato dall'art. 90, comma 2, della legge sul Tribunale costituzionale tedesco e dall'art. 93.4a) GG), il modello tedesco risponde alla logica del ricorso *astratto-concreto*, nel quale il ricorrente deve comunque dimostrare che una legge (o la sua futura applicazione) determina (o determinerà) una lesione quando dalla sua applicazione deriverebbe un *pregiudizio grave e inevitabile*.

Non è ammessa, beninteso, l'*azione popolare* e il ricorrente deve lamentare una violazione diretta e immediata di un diritto fondamentale; in ogni giudizio di questo tipo trova sempre applicazione, in via sussidiaria e quale norma parametro, l'art. 2 GG, che garantisce il diritto allo sviluppo della personalità. Nella topografia costituzionale l'art. 20a GG⁴⁴ è non casualmente collocato tra le disposizioni relative agli obiettivi dello Stato (*Staatszielbestimmung*). L'*Umweltstaatsprinzip* (il principio dello Stato ambientale) ha contenuto precettivo direttamente vincolante, seppur di carattere oggettivo, e non di diritto soggettivo. Ne discende la rilevanza quale criterio orientativo dell'attività dello Stato (comprese le sue articolazioni territoriali) e dei poteri pubblici.

Nell'ordinanza *Neubauer*, non è infatti la violazione dell'art. 20a GG l'argomento principale (bensì *ad adiuvandum*), quanto piuttosto la lamentata lesione dei diritti fondamentali alla vita e alla proprietà ex artt. 2 e 14 della Costituzione tedesca, da parte del *Bundes-Klimaschutzgesetz* (legge federale sul clima). Il KSG non predisponava infatti un sufficiente quadro di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030, previsto infatti al 55% rispetto ai livelli del 1990. Il Tribunale è giunto quindi a dichiarare la non conformità del KSG alla Carta fondamentale tedesca attraverso un iter logico inedito⁴⁵. Il legislatore non avrebbe tenuto debitamente conto della responsabilità

⁴³ T. Groppi, *La Corte e 'la gente': uno sguardo 'dal basso' all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, cit.

⁴⁴ La formulazione finale dell'articolo 20a GG – rubricato *Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali* – sancisce che «lo Stato tutela nel quadro dell'ordinamento costituzionale i fondamenti naturali della vita e gli animali *anche* con responsabilità per le generazioni future, attraverso la legislazione e in conformità alla legge e al diritto, per via del potere esecutivo e della giurisdizione».

⁴⁵ Cfr. R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, cit.

intergenerazionale a cui fa esplicitamente riferimento la summenzionata norma costituzionale. Prendendo atto della necessità di tutelare gli «*intertemporal fundamental rights*»⁴⁶, il tribunale tedesco ha inaugurato un interessante paradigma di «*planetary climate litigation*»⁴⁷: il legislatore ha annunciato che non solo si sarebbe conformato alla pronuncia, ma che avrebbe altresì adempiuto ai nuovi obblighi prescritti dal legislatore europeo.

Nell'ordinanza, tuttavia, la parola democrazia figura soltanto due volte. La prima, per sostenere che l'art. 20a GG impone limiti significativi al *democratic decisionmaking*; la seconda, per affermare che è prerogativa del legislatore (ed in particolare del parlamento) riconciliare gli interessi protetti dall'art. 20a GG in «*a democratically accountable manner*».

L'aspetto maggiormente evidenziato dell'ordinanza è l'affermazione di un chiaro principio di giustizia climatica intragenerazionale, attivando finalmente l'art. 20a quale norma costituzionale che «impone l'obbligo di salvaguardare le libertà fondamentali nel tempo e di distribuire proporzionalmente le opportunità [...] tra le generazioni. In quanto garanzie intertemporali di libertà, i diritti fondamentali offrono ai ricorrenti una protezione contro gli oneri di riduzione dei gas serra imposti dall'art. 20a GG [...] che vengono scaricati unilateralmente sulle generazioni future». Ma un elemento di autentica novità può rinvenirsi nell'attestazione che «nessuno Stato può fermare il riscaldamento globale da solo»: l'art. 20a richiede, infatti, il perseguimento di «un obiettivo che il legislatore nazionale non è in grado di raggiungere da solo». In tal senso, è particolarmente felice l'immagine, tratteggiata da Kotzé, di una Corte domestica elevatasi a «*steward climatico planetario*»⁴⁸.

La lettura dell'ordinanza, di pochi mesi successiva, 1 BvR 1565/21 (o ordinanza *DUH*, dalla ONG ambientalista tedesca *Deutsche Umwelthilfe*) pare però smentire la possibilità di consolidamento del predetto indirizzo giurisprudenziale. Negli 11 ricorsi presentati contro 10 *Länder*, i ricorrenti sostenevano che l'attuale legislazione sul cambiamento climatico in alcuni Stati (e la totale mancanza di questa in altri Stati) violava i loro futuri diritti, argomentando in guisa analoga al caso *Neubauer*. La Corte Costituzionale Federale ha in questo caso rigettato tutti i ricorsi: innanzitutto, a livello statale, non sussiste alcun obbligo di rispettare un determinato budget di emissioni di gas serra. Le normative statali non comportano uno specifico onere di riduzione, come nel caso della legge federale sul cambiamento climatico del 2019, oggetto della causa *Neubauer*. Non è neppure chiaro se gli Stati abbiano la competenza per attuare obiettivi di riduzione delle emissioni svincolati dagli obiettivi posti a livello federale. In buona sostanza, solo la Repubblica Federale di Germania è competente per la regolamentazione dei budget di emissione. La decisione riduce quindi il numero dei potenziali destinatari delle richieste di riduzione delle emissioni di gas serra a un solo soggetto del settore pubblico. Se la Repubblica

⁴⁶ P. Minnerop, *The 'Advance Interference-Like Effect' of Climate Targets: Fundamental Rights, Intergenerational Equity and the German Federal Constitutional Court*, in 34 *Journal of Environmental Law*, 1 (2022), 135-162.

⁴⁷ L.J. Kotzé, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, 22 (2021), 1423-1444.

⁴⁸ L.J. Kotzé, *Neubauer et al. versus Germany*, cit., 1442.

Federale Tedesca è la sola responsabile del rispetto dei budget di emissione, l'esonero paventato dai giudici di Karlsruhe potrebbe estendersi anche agli attori privati.

4. Prospettive di democrazia climatica nell'ordinamento italiano? Osservazioni conclusive

L'attuabilità degli strumenti di democrazia partecipativa nel contesto italiano è oggetto di dibattito. Autorevole dottrina⁴⁹ osserva già da un ventennio come non manchino nella Costituzione repubblicana riferimenti positivi che sembrano autorizzare la dimensione partecipativa. Secondo questo orientamento, nell'articolo 3, 2° co., Cost. potrebbe emergere la partecipazione in campo politico, economico e sociale come fine generale dell'ordinamento repubblicano, in connessione allo sviluppo della persona umana e al suo completamento nelle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Una lente simile può essere adottata anche in relazione al principio di sovranità popolare e ai diritti fondamentali costituzionalizzati nella prima parte; o, ancora, nei principi costituzionali dell'amministrazione, domandandosi se il germe della democrazia partecipativa non possa ravvisarsi altresì nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione. Altro riferimento può rinvenirsi nella sussidiarietà in senso orizzontale, nella relazione tra poteri pubblici e cittadini, espressa dall'articolo 118, 4° co., Cost. come principio che regge ogni livello del potere pubblico. Ebbene, si può di certo evincere in Costituzione un impianto propedeutico al problema partecipativo, ma non traspare un'esplicita consapevolezza delle sue conseguenze. Ai tempi dell'Assemblea costituente, infatti, taluni⁵⁰ ritenevano che la partecipazione, percepita al più come appannaggio della politica, rinvenisse una declinazione paradigmatica solo nella democrazia rappresentativa e nei pochissimi istituti di democrazia diretta di difficile attuabilità. Tuttavia, una rilettura nel segno della partecipazione dei principi costituzionali summenzionati si rende doverosa non soltanto alla luce di una più consolidata maturazione sociale, ma anche dinanzi all'avanzare di istanze ed urgenze inedite, quali quelle derivanti dalla questione ambientale e, più specificamente, climatica. Lo strumento della partecipazione, già sperimentato nei *case studies* presentati, appare un'applicazione quasi necessaria dei valori costituzionali analizzati, alla luce della deriva preoccupante delle spinte populistiche all'interno del nostro paese. L'atteggiamento di apertura del nostro ordinamento nei confronti dei meccanismi partecipativi emerge anche al livello di fonti di rango inferiore alla Costituzione. Ben implementata dal d.lgs. 152/2006 che ne ha consolidato la disciplina, la valutazione di impatto e ambientale (v.i.a.) rientra tra gli strumenti che consentono al pubblico di prendere parte al processo decisionale in materia ambientale. Il d.lgs. 152/2006 valorizza il principio consultivo, riconoscendo altresì il diritto di accesso alle informazioni ambientali; il suo articolo 24bis (introdotto con il d.lgs. 104/2017) sancisce che l'autorità competente provveda, attraverso il

⁴⁹ U. Allegretti, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti in Democrazia e diritto*, 3 (2006), 151-166.

⁵⁰ *Ivi*, cit.

meccanismo dell'inchiesta pubblica, alla consultazione dei consociati. Tale quadro legislativo, che trascende i limiti della legittimazione soggettiva individuati dalla l. 241/90 e che estende al *quisque de populo*⁵¹ il riconoscimento di facoltà partecipative, si pone come terreno di potenziale sviluppo di innovative opzioni di consultazione civica, sulla scorta della comparazione con le esperienze europee analizzate. È chiaro che tali propositi postulino l'irrobustimento del *framework* informativo e tecnico dei consociati; un'implementazione che abbia, però, valore meramente strumentale all'efficienza del sistema partecipativo, che non si confonda con la sua effettiva esistenza⁵² e che nemmeno giustifichi ritardi nell'adozione dei suoi meccanismi tipici. In linea generale, gli strumenti di democrazia partecipativa sarebbero potenzialmente utili a contrastare il fenomeno dei populismi, in quanto agiscono sull'esigenza di questi di una prossimità con la politica e con il potere; una familiarità che, secondo la denuncia populista, le istituzioni della democrazia rappresentativa non sarebbero in grado di garantire. Beninteso, «il tentativo di definire quegli elementi di incontro che consentano di intravedere la possibilità di una sintesi (o la ricerca di una sintesi) tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa rappresenta, come si è detto, una sfida per le democrazie contemporanee costrette a misurarsi con le trasformazioni in atto»⁵³.

Calando il discorso sul piano delle questioni ambientali, anche alla luce della solida cornice fornita dall'inserimento degli interessi delle future generazioni tra i principi fondamentali della Costituzione italiana, si può concludere che il coinvolgimento dei cittadini – tanto in una fase preliminare quanto in una successiva – nell'elaborazione delle proposte in materia, produrrebbe potenzialmente effetti positivi quanto all'adesione generalizzata alle regole di contrasto al *climate change*, come si è detto efficaci, per loro natura, solo se osservate dalla quasi totalità dei singoli. Si potrebbe azzardare che ciò potrebbe condurre alla creazione di un diritto non (più soltanto) *positum*, ma *propositum*, che ingeneri nei consociati uno spontaneo *sentimento* di giustizia, un *idem sentire*, del rispetto delle sue regole.

Enrico Buono
Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
enrico.buono@unicampania.it

Chiara Pizi
PhD candidate in Comparative Law and Processes of Integration
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
chiara.pizi@gmail.com

⁵¹ Più ampiamente, G. Pepe, *La democrazia partecipativa ambientale tra ordinamenti sovranazionali ed ordinamento italiano*, in *federalismi.it*, 22 gennaio 2020.

⁵² U. Allegretti, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti*, cit.

⁵³ P. Piciacchia, *La ricerca dell'incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Grand Débat National*, su 44 DPCE Online, 3 (2020), 3193-3223.